

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 del 22.01.2018

Oggetto:

COPIA

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di gennaio, Solita sala delle Adunanze, alle ore 18:39, in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SERRA DANIELE	P		
FRANCESCO ZEDDA	P		
FRONGIA ANTONIO	P		
CINUS ANDREA	P		
MANCA MAURO	P		
ADDIS GLORIA	P		
ARRUS MASSIMILIANO	P		
ETZI MASSIMILIANO IGNAZIO	P		
CABRAS SONIA	A		
LAI MARINA	P		
SERAFINI ALESSANDRO	P		
PIRAS GIACOMO	A		
MONNI FRANCESCA	P		

Totale Presenti: 11

Totali Assenti: 2

Il Sindaco SERRA DANIELE, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale CUCCU MICHELE.

VISTA la proposta di deliberazione n. 3 del 16/01/2018, del Responsabile settore Contabilità-Finanze-Tributi, avente ad oggetto: **“IMPOSTA Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote detrazione di imposta IMU per l’anno 2018”**, corredata del parere di regolarità tecnica, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, di seguito riportata:

IL RESPONSABILE

RICHIAMATO l’atto del Sindaco n° 2206 del 27/2/2014 con il quale vengono confermate le funzioni dirigenziali del Settore Contabilità e Finanze, Programmazione economica e Servizio tributi ;

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto seguito della manovra sulle aliquote;

Viste le disposizioni della legge di bilancio 2018 (legge di stabilità) n.205 del 27/12/2017 pubblicata sulla G.U. n° 302 del 29/12/2017 –Suppl.ord. n° 62 , la quale all’art. 1 comma 38 ha sospeso ulteriormente per l’anno 2018 , l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29 Novembre 2017 il quale all'art.1 dispone il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 degli enti locali

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3,

comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Rilevato dunque, sulla base della norme sopra richiamate, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente :

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 in data 22/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha così determinato le aliquote dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2017

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	4,25 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	4,25 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,00 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	8,00 per mille
Altri immobili	8,00 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con atto del Consiglio Comunale n° 17 del 23/06/2014

Ricordato che ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento IMU sono stati assimilati ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti di legge;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 in corso di elaborazione, nel quale sarà previsto lo stanziamento in entrata pari al gettito stimato, con l'applicazione delle aliquote determinate con il presente atto;

Richiamato.

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che "Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille";
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

Richiamata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale , con la quale sono state fissate le seguenti aliquote TASI per l'anno di imposta 2018 confermando le stesse in vigore per l'anno 2017 :

Abitazione principale e assimilate..... 1,00 per mille;

Altri immobili..... 1,00 per mille:

Ritenuto pertanto di determinare , per l'anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4,25 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	4,25 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,00 per mille
Altri immobili	8,00 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	8,00 per mille
Detrazione per abitazione principale (A1-A8-A9)	€ 200,00

Atteso che sulla base delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2018 ammonta a € 420.000,00 al netto del gettito per il trasferimento allo Stato delle risorse del Fondo di solidarietà comunale

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto pertanto approvare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

di determinare per l'anno **2018**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 indicato:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4,25 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	4,25 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,00 per mille
Altri immobili	8,00 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	8,00 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo A1-A8-A9)	€ 200,00.

Di stimare in € 420.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018 derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, al netto del gettito per il trasferimento allo Stato delle risorse del Fondo di solidarietà comunale

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

=====

IL SINDACO invita l'Assessore al Bilancio Zedda a illustrare la proposta.

L'Assessore al Bilancio **Francesco Zedda**, riferisce sulla proposta di deliberazione consistente nell'invarianza dell'imposizione per l'esercizio finanziario 2018 rispetto agli immobili (prima e seconda casa).

Al termine della relazione il **SINDACO** invita i Consiglieri a intervenire;

Considerato che non vi sono richieste di intervento, il SINDACO propone la votazione sulla proposta all'O.d.G.

Su proposta del Presidente

Procedutosi a votazione palese e preso atto del seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI 11

CON VOTI 8 FAVOREVOLI ----- 3 Astenuti (Lai-Monni-Serafini)

Si approva;

Con i risultati di cui sopra proclamati dal Presidente

DELIBERA

DI FARE PROPRIA E DI APPROVARE la proposta di deliberazione n. 3 del 16/01/2018, del Responsabile settore Contabilità-Finanze-Tributi, avente ad oggetto: "**IMPOSTA Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote detrazione di imposta IMU per l'anno 2018**", corredata del parere di regolarità tecnica, ai sensi del D.Lgs. 267/2000,

DI DETERMINARE per l'anno **2018**, per le motivazioni espone in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 indicato:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4,25 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	4,25 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	8,00 per mille
Altri immobili	8,00 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	8,00 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo A1-A8-A9)	€ 200,00.

DI STIMARE in € 420.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018 derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, al netto del gettito per il trasferimento allo Stato delle risorse del Fondo di solidarietà comunale

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Su proposta del Presidente

Procedutosi a votazione palese e preso atto del seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI 11

CON VOTI 8 FAVOREVOLI ----- 3 Astenuti (Lai-Monni-Serafini)

Si approva;

Con i risultati di cui sopra proclamati dal Presidente

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 17/01/2018

IL DIRIGENTE
F.TO MADDALENA PUDDU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 17/01/2018

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
F.TO MADDALENA PUDDU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO DANIELE SERRA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MICHELE CUCCU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/01/2018

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **30/01/2018** al **14/02/2018** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 30/01/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 14/02/2018

IL
F.TO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Teulada, 30.01.2018